

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS) e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMAUS ODV".

L'Ente assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Fiesso Umbertiano (RO), via Trento n. 297.

"ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMAUS ODV" opera nel territorio della Regione Veneto.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMAUS ODV" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare (con riferimento agli ambiti di cui all'art.5, c.1 del CTS) nei settori:

- dei servizi sociali (lettera a);
- dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative e anche in forma laboratoriale, di particolare interesse sociale e ambientale (lettera i);
- della beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (lettera u).

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sostenere e gestire Comunità aperte all'accoglienza di ogni persona senza distinzione di idee, etnia, fede religiosa o politica, ovvero comunità di poveri dove, nel rispetto di ciascuno, si opera non solo per il proprio sostentamento, ma anche per sostenere progetti di promozione umana, ovvero di valorizzazione della persona e tutela dei diritti nei confronti di soggetti svantaggiati, là dove più è necessario secondo i principi del Movimento Internazionale Emmaus;

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI ROVIGO

Reg. n. 1

22/07/2020

1497/S3

ESENTE

L'ADU
Anita Ronconi

[Handwritten signature]

[Firma su delega del Direttore Provinciale Marilena Paronuzzi]



Il Presidente
Giorgio Bugnani

ASS. COMUNITA' EMMASUS
Via Trento, 327
46024 FIESSO UMBERTINO (RO)
Tel. e Fax 0432/784004
Cod. Fisc. e Part. IVA 03016170297
Pia. Reg. n. RO 088

Il Segretario
Andrea Mazzoni

- aiutare e quindi sostenere gli altri gruppi "Emmaus", ovvero altre organizzazioni di volontariato che operano nel medesimo o analogo settore e che perseguono le medesime finalità;
- aiutare e quindi sostenere iniziative sociali che contribuiscono ad agire affinché ogni uomo, Società, Nazione possa affermarsi e realizzarsi pienamente in un reciproco scambio, nel rispetto di una dignità uguale per tutti;
- organizzare e gestire, per la realizzazione dei fini istituzionali, un'attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, senza intermediari, come previsto dall'art. 1 del DM 1995 e nel rispetto del medesimo. Ovvero organizzare l'attività di raccolta gratuita presso famiglie, uffici o enti di tutto il materiale riutilizzabile usato, ceduto gratuitamente alla "ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMAUS ODV", permettendo in tal modo, di ridare valore ad ogni cosa e permettendo, a coloro che partecipano alle attività, di sentirsi nuovamente utili e coinvolti in azioni di solidarietà e non più quindi soggetti emarginati dalla società;
- sensibilizzare l'opinione pubblica attorno ai problemi dell'emarginazione sociale, con tutti i mezzi che possano risvegliare e provocare le coscienze per servire e far servire prima i più sofferenti, per dividere con essi le loro pene, le loro lotte private e pubbliche, fino all'annientamento delle cause della miseria in tutte le forme.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

L'Associazione è membro del movimento Internazionale "EMMAUS" fondato nel 1949 in Francia dall'Abbè Pierre, i cui principi sono esposti nel manifesto universale sottoscritto a Berna (Svizzera) il 25 maggio 1969 e la cui vita associativa è regolata dagli statuti adottati a Montreal (Canada) il 4.7.1971.

ART. 4 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 5

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..

I soci hanno diritto di essere rimborsati soltanto delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 6

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie connesse all'attività di volontariato, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per decesso, per recesso, per decadenza e per esclusione. Può recedere il socio che non è più in grado di partecipare alla vita dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per il socio che non partecipi senza

motivo alla vita dell'Associazione e non collabori con essa. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio Direttivo deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla non partecipazione del socio alla vita dell'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo dei soci per gravi motivi di inosservanza degli obblighi sociali con voto segreto.

Prima dell'esclusione al socio debbono essere contestati i motivi della proposta di esclusione con l'assegnazione di un congruo termine per presentare eventuali controdeduzioni dell'interessato all'Assemblea.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi del socio defunto non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Si considera comunque decaduto il socio che non abbia versato la quota associativa annuale entro i termini fissati.

ART. 8 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione, se le funzioni non sono attribuite all'organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9 **(Assemblea)**

L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro soci, in regola con il pagamento dei contributi di cui all'art. 5 ed è l'organo sovrano.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono per voto palese, salvo che per le deliberazioni concernenti persone, nelle quali la votazione deve avvenire per voto segreto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.10 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il rendiconto consuntivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge e/o revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro

- confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approva i programmi generali dell'associazione.

ART. 11 (Convocazione)

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente - mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale 10 giorni prima della data fissata per la riunione - almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario e ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei soci. In casi di urgenza il termine predetto può essere ridotto fino a tre giorni.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 14 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque eletti dall'Assemblea tra i soci; il numero è determinato dall'Assemblea prima dell'elezione. I membri del consiglio Direttivo sono rieleggibili per 5 mandati.

La carica di Consigliere e ogni altra carica sociale sono gratuite.

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale

risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

In accordo con l'Associazione Emmaus Italia - Onlus (in seguito ETS) nomina il responsabile della Comunità.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è il Presidente dell'associazione, convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due membri. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 15 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. La rappresentanza legale e la firma spettano solo al presidente.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 17

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 19

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 **(Bilancio sociale)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 23 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui **all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.** sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24 **(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti **dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.**

ART. 25 **(Responsabilità e assicurazione della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 26 **(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 27
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze dell'organo di controllo;
- il libro delle adunanze del revisore contabile.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 28
(Controversie)

I/le Soci/ie sono obbligati/e a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci/ie e tra Associazione e Soci/ie che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno/a nominata dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno/a nominata dalla controparte (l'Associazione oppure il/la Socio/ia in caso di controversie tra i/le Soci/ie) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

ART. 29
(Disposizioni finali e rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ASS. COMUNITA' EMMAUS
Via Trento, 297
45024 FIESSO UMBERTIANO (RO)
Tel. e Fax 0425/754004
Cod. Fisc. e Part. IVA 93016170297
R.G. N. R.O. 082

22 OTT 2020

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto in un apposito registro;
- il libro delle assemblee e delle deliberazioni, in cui devono essere trascritti anche i verbali delle deliberazioni del consiglio;
- il libro delle adunanze straordinarie del consiglio, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro delle assemblee e delle deliberazioni, in cui devono essere trascritti anche i verbali delle deliberazioni del consiglio;
- il libro delle adunanze straordinarie del consiglio, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Marilena Parente

Tutti gli associati, in regola con le quote associative, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede sociale dell'organizzazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno/a nominata dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno/a nominata dalla controparte (l'Associazione oppure l'Associazione e l'Arbitrato), e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di controversie tra l'Associazione e l'Arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Verona.

(Disposizioni finali e rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato od ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 2-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ASS. COMUNITA' EMMAUS
Via Trento, 297
46054 FIESSO UMBERTIANO (RO)
Tel. e Fax 0425/754004
Cod. Fisc. e Part. IVA 93818730297
R.G. Ret. M. RO.292